

**- CORTE DI GIUSTIZIA UE:  
SENTENZA SALVA LA DISCIPLINA SULLA RISERVA DI PROPRIETÀ PREVISTA  
NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI**

La disciplina di cui all'articolo 11 comma 3 del Decreto Legislativo 231/2002 ("La riserva della proprietà di cui all'articolo 1523 del codice civile, preventivamente concordata per iscritto tra l'acquirente ed il venditore, è opponibile ai creditori del compratore se è confermata nelle singole fatture delle successive forniture aventi data certa anteriore al **pignoramento** e regolarmente registrate nelle scritture contabili") è compatibile con il diritto comunitario.

Secondo la Corte, infatti, in via generale "il legislatore comunitario ha ritenuto auspicabile garantire che i creditori siano in posizione tale da poter esercitare la riserva di proprietà su base non discriminatoria in tutta la Comunità, se la clausola è valida ai sensi delle disposizioni nazionali applicabili secondo il diritto internazionale privato. La possibilità conferita ai creditori di avvalersi di una clausola del genere appare essere un contributo specifico alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Orbene, tenuto conto del tenore testuale dell'art. 4, n. 1, della direttiva 2000/35, nonché della finalità di tale direttiva, non può dedursi dalla citata disposizione che essa intenda incidere su norme diverse da quelle che prevedono espressamente, da un lato, la facoltà per il venditore e per l'acquirente di pattuire esplicitamente una clausola di riserva della proprietà prima della consegna dei beni e, d'altro lato, la possibilità per il venditore di mantenere la proprietà dei beni fino al pagamento integrale".

Con riferimento alla disciplina nazionale italiana, la Corte ha rilevato pertanto che "**le norme in discussione nella fattispecie, che riguardano l'opponibilità delle clausole di riserva della proprietà ai terzi, sui diritti dei quali la direttiva 2000/35 non incide, restano disciplinate esclusivamente dagli ordinamenti giuridici interni degli Stati membri**".

In conclusione: "la Repubblica italiana, prevedendo che la clausola di riserva della proprietà, per essere opponibile ai creditori del compratore, debba essere confermata nelle singole fatture delle successive forniture aventi data certa anteriore al pignoramento e regolarmente registrate nelle scritture contabili, non è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dall'art. 4, n. 1, della direttiva 2000/35".

**Corte di Giustizia CE**

**Sentenza 26/10/2006**

**Corte di Giustizia UE: salva la disciplina sulla riserva di proprietà prevista nelle transazioni commerciali**  
**Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2000/35/CE – Art. 4, n. 1 – Riserva di proprietà – Opponibilità**

CORTE DI GIUSTIZIA - SECONDA SEZIONE

Nella causa C-302/05, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 28 luglio 2005,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. B. Schima e dalla sig.ra D. Recchia, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica italiana, rappresentata dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. M. Massella Ducci Teri, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen, P. Kūris, J. Klučka (relatore) e G. Arestis, giudici,

avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

### **Sentenza**

1 Con il presente ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica italiana, prevedendo che, per essere opponibile ai creditori del compratore, la clausola di riserva della proprietà debba essere confermata nelle singole fatture delle successive forniture aventi data certa anteriore al pignoramento e regolarmente registrate nelle scritture contabili, è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dall'art. 4, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 200, pag. 35).

Contesto normativo

Normativa comunitaria

2 La direttiva 2000/35 è intesa ad armonizzare le legislazioni degli Stati membri relative alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni per consegne di merci o prestazioni di servizi contro pagamento di un

prezzo.

3 L'art. 1 della citata direttiva così dispone:

«La presente direttiva si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale».

4 Ai sensi dell'art. 2 della stessa direttiva:

«Si intende per:

1) “transazioni commerciali”: contratti tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro pagamento di un prezzo;

(...)

3) “riserva di proprietà”: l'accordo in base al quale il venditore rimane proprietario delle merci fino al completo pagamento del prezzo;

(...)».

5 L'art. 4, n. 1, della direttiva 2000/35 dispone quanto segue:

«Gli Stati membri provvedono in conformità con le disposizioni nazionali applicabili secondo il diritto internazionale privato affinché il venditore conservi il diritto di proprietà sui beni fintanto che essi non siano stati pagati totalmente, qualora sia stata esplicitamente concordata una clausola di riserva di proprietà tra l'acquirente e il venditore prima della consegna dei beni».

6 Ai sensi del ventunesimo ‘considerando’ della direttiva in esame:

«È auspicabile garantire che i creditori siano in posizione tale da poter esercitare la riserva di proprietà su base non discriminatoria in tutta la Comunità, se la clausola della riserva di proprietà è valida ai sensi delle disposizioni nazionali applicabili secondo il diritto internazionale privato».

Normativa nazionale

7 La vendita con riserva di proprietà è disciplinata, in diritto italiano, nel codice civile (in prosieguo: il «c.c.»), al libro IV, titolo III, capo I, § 3.

8 Ai sensi dell'art. 1523 c.c., intitolato «Passaggio della proprietà e dei rischi»:

«Nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna».

9 L'art. 1524, primo comma, c.c. dispone che la riserva della proprietà è opponibile ai creditori del compratore solo se risulta da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento. Il secondo e il terzo comma dello stesso articolo disciplinano il meccanismo dell'opponibilità di tale clausola nei confronti dei terzi acquirenti, quando la vendita ha per oggetto macchine e il prezzo è superiore alle ITL 30 000 (pari a circa EUR 16), e quando la vendita riguarda beni mobili iscritti in pubblici registri.

10 L'art. 11, terzo comma, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (in prosieguo: il «decreto legislativo»), è formulato come segue:

«La riserva della proprietà di cui all'articolo 1523 del codice civile, preventivamente concordata per iscritto tra l'acquirente e il venditore, è opponibile ai creditori del compratore se è confermata nelle singole fatture delle successive forniture aventi data certa anteriore al pignoramento e regolarmente registrate nelle scritture contabili».

Procedimento precontenzioso

11 La Commissione ha ricevuto una denuncia nella quale si sosteneva che l'art. 4 della direttiva 2000/35 non era stato trasposto correttamente nella legislazione italiana. Stando a tale denuncia, l'art. 11, terzo comma, del decreto legislativo impone al venditore di farsi carico di oneri amministrativi rilevanti.

12 La Commissione, dopo aver posto la Repubblica italiana in condizione di presentare le sue osservazioni in merito a detta disposizione della normativa nazionale alla luce dell'art. 4 della direttiva, il 18 ottobre 2004 ha emesso un parere motivato, invitando tale Stato membro a prendere le misure necessarie per conformarsi entro due mesi dalla notifica.

13 La Commissione, in mancanza di risposta, ha deciso di proporre il presente ricorso.

Sul ricorso

Argomenti delle parti

14 La Commissione ritiene che l'art. 11, terzo comma, del decreto legislativo contrasti con l'art. 4, n. 1, della direttiva 2000/35, nonché con lo spirito stesso della direttiva.

15 A suo parere, l'obbligo di confermare la clausola di riserva della proprietà in ciascuna fattura affinché essa sia opponibile ai creditori dell'acquirente equivale ad imporre una condizione supplementare a carico del venditore, il quale, conformemente alla direttiva 2000/35, è tenuto soltanto, per poter godere della proprietà del bene fino al completo pagamento del prezzo, a concordare tale clausola con l'acquirente prima della consegna dei beni.

16 Inoltre, il fatto che, ai sensi dell'art. 11, terzo comma, del decreto legislativo, la data delle fatture debba essere certa e anteriore al pignoramento sarebbe altresì incompatibile con l'art. 4, n. 1, della direttiva 2000/35, il quale pone l'accento soltanto sull'antiorità dell'accordo concluso esplicitamente tra l'acquirente e il venditore.

17 Il governo italiano risponde affermando che la clausola di riserva della proprietà è configurata come una pattuizione accessoria al contratto di vendita, la cui validità ed efficacia non è subordinata ad alcun particolare requisito formale, essendo richiesto, ai fini della validità, soltanto che la clausola sia concordata contestualmente alla stipulazione del contratto di vendita.

18 L'art. 11, n. 3, del decreto legislativo sarebbe stato adottato per integrare le disposizioni del codice civile e riguarderebbe esclusivamente la disciplina dell'opponibilità della clausola di riserva della proprietà nei confronti dei creditori dell'acquirente, e non anche nei confronti dei terzi acquirenti. Esso si limiterebbe ad integrare il primo comma dell'art. 1524 c.c. A tal proposito, il governo italiano precisa che la modifica introdotta dall'art. 11, terzo comma, del decreto legislativo riguarda soltanto alcune specifiche tipologie del contratto di vendita, in particolare la vendita a

consegne ripartite, nell'ambito della quale le consegne si effettuano a più riprese nel tempo e possono riguardare beni singolarmente apprezzabili e di rilevante valore economico. Esso rileva inoltre che detta disposizione è altresì riferibile ad alcune forme contrattuali miste, in cui il venditore è tenuto ad emettere una pluralità di fatture, anche a notevole distanza di tempo l'una dall'altra.

19 Secondo il governo italiano, l'obbligo di confermare la clausola di riserva della proprietà nei documenti attestanti le successive esecuzioni dell'originario accordo contrattuale ha segnatamente lo scopo di rispettare il principio di certezza del diritto nonché quello di tutela dell'affidamento del terzo che entri in relazione di affari con il possessore di un bene del quale è proprietario un altro soggetto.

20 Il governo italiano si richiama infine al regime probatorio contenuto nel codice civile. Risulterebbe dalla giurisprudenza della Corte di cassazione italiana che qualsiasi fatto può essere idoneo a stabilire l'antioriorità di una scrittura privata. Tra questi fatti la giurisprudenza annovera, segnatamente, la conoscenza della scrittura da parte della persona alla quale si voglia opporla.

21 Su quest'ultimo punto, la Commissione prende atto del fatto che la certezza della data può essere provata agevolmente, ma mantiene la propria censura secondo la quale i requisiti di cui all'art. 11, n. 3, del decreto legislativo sono incompatibili con le disposizioni dell'art. 4, n. 1, della direttiva 2000/35.

#### Giudizio della Corte

22 Per valutare la fondatezza del ricorso della Commissione, occorre analizzare l'art. 4, n. 1, della direttiva 2000/35 e verificare se tale disposizione incida sulle norme adottate da uno Stato membro in merito all'opponibilità ai terzi delle clausole di riserva della proprietà.

23 Occorre preliminarmente sottolineare che la direttiva de qua non procede ad un'armonizzazione di tutte le norme relative ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ma detta soltanto talune disposizioni specifiche dirette a lottare contro tali ritardi, disciplinando in particolare gli interessi in caso di ritardo di pagamento (art. 3), la riserva di proprietà (art. 4) e le procedure di recupero dei crediti non contestati (art. 5).

24 La stessa direttiva, inoltre, in merito a diversi punti rinvia all'applicazione della normativa nazionale. Ciò si verifica, segnatamente, come risulta dai 'considerando' quindicesimo e diciannovesimo, nel caso delle diverse procedure di esecuzione forzata di un titolo esecutivo, nel caso delle condizioni in presenza delle quali l'esecuzione forzata di tale titolo può essere estinta o sospesa nonché in quello delle modalità di conclusione dei contratti.

25 Per quanto riguarda le clausole di riserva della proprietà per le quali viene effettuato un rinvio alla normativa nazionale, l'art. 4, n. 1, della direttiva 2000/35 dispone che gli Stati membri provvedono, in conformità con le disposizioni nazionali applicabili secondo il diritto internazionale privato, affinché il venditore conservi la proprietà dei beni fintantoché essi non siano stati pagati totalmente, qualora sia stata esplicitamente concordata una clausola di riserva di proprietà tra l'acquirente e il venditore prima della consegna dei beni.

26 Dal tenore testuale di questa norma emerge che essa contempla gli effetti della clausola di riserva della proprietà nei confronti dell'acquirente e del venditore, potendo quest'ultimo conservare la proprietà dei beni fino al pagamento integrale. Essa stabilisce inoltre, quale requisito di validità di una clausola di questo tipo, che quest'ultima sia stata pattuita esplicitamente tra

l'acquirente e il venditore prima della consegna dei beni.

27 Occorre aggiungere che il rinvio alle disposizioni nazionali applicabili secondo il diritto internazionale privato, operato dall'art. 4, n. 1, della direttiva 2000/35, riguarda le condizioni di validità della clausola di riserva della proprietà.

28 Infatti, come risulta da tale norma, letta in combinato disposto con il ventunesimo 'considerando' della direttiva 2000/35, il legislatore comunitario ha ritenuto auspicabile garantire che i creditori siano in posizione tale da poter esercitare la riserva di proprietà su base non discriminatoria in tutta la Comunità, se la clausola è valida ai sensi delle disposizioni nazionali applicabili secondo il diritto internazionale privato. La possibilità conferita ai creditori di avvalersi di una clausola del genere appare essere un contributo specifico alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

29 Orbene, tenuto conto del tenore testuale dell'art. 4, n. 1, della direttiva 2000/35, nonché della finalità di tale direttiva, non può dedursi dalla citata disposizione che essa intenda incidere su norme diverse da quelle che prevedono espressamente, da un lato, la facoltà per il venditore e per l'acquirente di pattuire esplicitamente una clausola di riserva della proprietà prima della consegna dei beni e, d'altro lato, la possibilità per il venditore di mantenere la proprietà dei beni fino al pagamento integrale.

30 Di conseguenza, le norme in discussione nella fattispecie, che riguardano l'opponibilità delle clausole di riserva della proprietà ai terzi, sui diritti dei quali la direttiva 2000/35 non incide, restano disciplinate esclusivamente dagli ordinamenti giuridici interni degli Stati membri.

31 Alla luce di quanto sopra, la Repubblica italiana, prevedendo che la clausola di riserva della proprietà, per essere opponibile ai creditori del compratore, debba essere confermata nelle singole fatture delle successive forniture aventi data certa anteriore al pignoramento e regolarmente registrate nelle scritture contabili, non è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dall'art. 4, n. 1, della direttiva 2000/35.

32 Il ricorso della Commissione dev'essere pertanto respinto.

Sulle spese

33 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Repubblica italiana ne ha fatto domanda, la Commissione, rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.

Firme